

Novità legislative: l. 27 gennaio 2012, n. 3 (Gazz. Uff. n. 24 del 30 gennaio 2012)

OGGETTO: Novità legislative – l. 27 gennaio 2012, n. 3, recante "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento*" – Disposizioni rilevanti per il settore penale - Integrazione

Rif. Norm.: cod. pen. artt. 629 e 644; l. 7 marzo 1996, n. 108, art. 14, 16 e 17.

Con la [Rel. N. III/1/2012](#) si era dato conto della pubblicazione della l. n. 3 del 2012, con la quale sono state introdotte alcune modifiche alla normativa antiusura (analizzate nella suddetta relazione a cui pertanto si rinvia) e una inedita procedura per la risoluzione delle crisi di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, quest'ultima presidiata da sanzioni penali.

In realtà, come già segnalato, la medesima procedura era stata in qualche modo "anticipata" nel d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, che aveva introdotto una disciplina pressoché identica, salva la previsione di uno statuto speciale per il sovraindebitamento del "consumatore" e l'assenza di disposizioni penali, invece presenti, come detto, nella legge n. 3 del 2012.

Al momento della pubblicazione della menzionata relazione era in corso la conversione di tale decreto, ma già in prima lettura erano state introdotte modifiche rilevanti alla stessa disciplina oggetto della legge appena pubblicata. Pertanto si era preferito rinviare ogni annotazione alla parte di quest'ultima relativa alla procedura di esdebitazione al completamento del percorso parlamentare di conversione del richiamato decreto legge, con l'obiettivo di dare conto di un quadro normativo finalmente stabilizzato.

La l. 17 febbraio 2012, n. 10 ha effettivamente convertito il d.l. n. 212 del 2011, ma nel corso dei passaggi parlamentari successivi a quello di cui già si era dato conto non solo sono state eliminate tutte le modifiche apportate in un primo momento alla l. n. 3 del 2012, ma altresì è stato soppresso l'intero impianto del decreto legge dedicato alla menzionata soluzione delle crisi di sovra indebitamento dei debitori civili e dei consumatori.

In definitiva l'unica disciplina dell'istituto rimasta (e destinata ad entrare in vigore il prossimo 29 febbraio) è quella già contenuta nella l. n. 3 del 2012, della quale può dunque ora completarsi l'esame.

Come già accennato nella precedente relazione di quest'Ufficio, la menzionata legge ha configurato una speciale procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinata agli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali ed ai "debitori civili" in genere.

Si tratta di istituto di nuovo conio che riecheggia, nella filosofia e nella disciplina, gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182-*bis* legge fall. e i piani di risanamento della

esposizione debitoria dell'impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) della stessa legge (le modifiche poi abbandonate discusse nel corso della conversione del d.l. n. 212 del 2011 prevedevano altresì una ulteriore procedura liquidatoria costruita sulla falsariga del concordato preventivo con *cessio bonorum*).

Come pure accennato, la sua introduzione rivela come il legislatore lo abbia eletto innanzi tutto a strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell'usura, ma non è dubbio che lo stesso vanti ambizioni applicative ben più ampie – soprattutto in tempi di crisi economica e finanziaria – e persegua altresì l'obiettivo di abbattere la conflittualità giudiziaria sul debito.

La vera novità rispetto alle forme di composizione concordata delle situazioni debitorie previste dalla legge fallimentare a seguito delle riforme del 2006 - 2007 è peraltro costituita dalla configurazione di un presidio penale a tutela della correttezza dei comportamenti del debitore e della veridicità delle informazioni che egli è tenuto a fornire per accedere alla speciale procedura di esdebitamento.

L'art. 19, comma 1, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro alcune figure di reato "proprio" del debitore, più precisamente – come si legge nel comma 2 dell'art. 7 – del debitore non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo e che non abbia fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi. La disposizione si apre peraltro con una clausola di sussidiarietà espressa che evidenzia il carattere comunque residuale delle nuove incriminazioni, destinate a rimanere assorbite qualora la condotta del debitore integri gli estremi di più gravi reati, come, ad esempio, quello di truffa.

Le prime due fattispecie [lett. a) e b)], con struttura soggettiva a dolo specifico (rappresentato dal fine di ottenere "l'accesso" alla procedura, che ricorda la norma penale dettata con riguardo al concordato preventivo dal primo comma dell'art. 236 della legge fall.), sono tese a punire condotte offensive (lesione o messa in pericolo) dell'interesse patrimoniale dei creditori, che sono i destinatari della proposta di accordo di ristrutturazione: da un lato, le manipolazioni patrimoniali, segnatamente le condotte di aumento o diminuzione del passivo, di simulazione (corredata da un superfluo "dolosamente") di attività inesistenti, di sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo; dall'altro, le condotte di produzione di documentazione falsa oppure di sottrazione, distruzione od occultamento della documentazione contabile o comunque relativa alla situazione debitoria, ritenute idonee dal legislatore a porre in pericolo l'interesse patrimoniale dei creditori.

Non a caso, dunque, ma per evidente assonanza, il lessico utilizzato evoca talune condotte di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, previste dall'art. 216 legge fall.

E, con riguardo alle ipotesi delittuose sub b), giova ricordare che il debitore deve, unitamente alla proposta, depositare, tra l'altro, l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del

piano, nonché le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale (art. 9, commi 2 e 3).

Una terza fattispecie [(lett. c)] punisce l'esecuzione, nel corso della procedura, di pagamenti (e qui il linguaggio normativo ricorda quello usato per la bancarotta preferenziale) non previsti nel piano oggetto dell'accordo.

Non deve trattarsi dei pagamenti ai creditori rimasti estranei all'accordo, che il piano – come si legge nel comma 1 dell'art. 7 – è tenuto anzi ad "assicurare" e che, pertanto, sono lecitamente effettuati ed anzi risultano in qualche modo doverosamente effettuati.

Una quarta figura di reato [(lett. d)] è rappresentata dall'aggravamento della posizione debitoria (che riecheggia una delle ipotesi di bancarotta patrimoniale semplice) successivamente al deposito della proposta di accordo (la cui disciplina è contenuta nell'art. 9) e nel corso dello svolgimento della medesima fino al suo esaurimento.

Il catalogo è chiuso [(lett. e)] dalla "intenzionale" - termine che richiama la corrispondente figura di dolo - inosservanza dei contenuti dell'accordo, astratto riferimento ai quali si trova nell'art. 8 della legge.

I commi 2 e 3 dell'art. 19 delineano reati "propri" del componente dell'organismo di composizione della crisi.

Di detti organismi si occupa l'art. 15 della legge e, allo stato, come si legge nell'art. 20, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti ai medesimi, enunciati essenzialmente negli artt. 11, 12, 13 e 17, possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge fall., vale a dire dei requisiti per la nomina a curatore, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, soggetti equiparati (comma 3), anche agli effetti penali, al componente dell'organismo.

Le funzioni di tali organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori e all'attestazione della sua fattibilità. Essi, inoltre, partecipano nel procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo e hanno compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo medesimo.

Le informazioni ed anche le valutazioni di detti soggetti sono presidiate, per il caso di infedeltà, dalla sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 50.000 euro).

Il comma 2 incrimina, invero, le false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore o in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore (compiti dell'organismo espressamente enunciati dal citato art. 17).

Si tratta di falsità ideologiche sanzionate con pene decisamente inferiori a quelle previste per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio, e ciò potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso costruire come "ufficio" (termine che troviamo nel terzo comma della disposizione in commento) privato l'attività in esame.

Ciò non toglie che sussistano nella nuova disciplina anche elementi di segno contrario che potrebbero invece suggerire la volontà dello stesso legislatore di attribuire ai componenti degli organismi di composizione della crisi la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. In tal senso si segnalano, ad esempio, i già ricordati requisiti soggettivi per la nomina (gli stessi necessari per l'assunzione dell'ufficio di curatore o la qualifica di notaio), il fatto che la costituzione degli organismi è attribuita dall'art. 15 ad enti pubblici e che la nomina, come pure già ricordato, è demandata all'autorità giudiziaria.

Non di meno il contenuto dell'attività rimessa ai componenti di tali organismi presenta potenziali venature pubblicistiche, comportando l'esercizio di poteri di verifica, attestazione e vigilanza, nonché di pubblicizzazione e notificazione (art. 17), le cui similitudini con quelli del curatore fallimentare (il quale, come noto, è pubblico ufficiale) non sembrano irrilevanti.

In definitiva l'effettiva qualifica assunta da questi soggetti è ambigua e dunque foriera di possibili contrasti interpretativi, com'è avvenuto in passato in riferimento alla posizione del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni (in proposito si registra infatti un contrasto segnato da Sez. VI n. 367 del 3 febbraio 1988 - dep. 17 gennaio 1989, Giustetto, rv 180162 e da Sez. V n. 4761 del 11 novembre 1994 - dep. 29 dicembre 1994, Moras, rv 200446: la prima nega al liquidatore la qualifica di pubblico ufficiale, la seconda invece lo afferma).

Va infine ricordato che le stesse pene sopra indicate sono previste per il componente dell'organismo che ometta o rifiuti ingiustificatamente un atto del proprio "ufficio" causando con detta condotta un danno ai creditori. Fattispecie che, qualora dovesse ritenersi che i componenti dell'organismo assumano effettivamente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dovrebbe ritenersi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 328 cod. pen.

Redattore: Luca Pistorelli

Il vice direttore
(Domenico Carcano)